

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Giovedì 10 aprile 2003**

**380<sup>a</sup> e 381<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

**alle ore 9,30**

### **I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa –  
*Relatore* BASSANINI. **(1281)**

### **II. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – *Relatore* DELOGU. **(2145)**
2. Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali. – *Relatore* FALCIER (*Relazione orale*). **(2150)**

3. Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione – *Relatore* BERGAMO (*Relazione orale*). **(2155)**
4. Deputati PISAPIA ed altri. – Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(1986)**
  - CREMA. – Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000. **(1835)**
  - CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001. **(1845)**  
– *Relatore* BOREA (*Relazione orale*)
5. Deputati SANZA ed altri. – Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell’elezione della Camera dei deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – *Relatore* MALAN (*Relazione orale*). **(1972)**
6. MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive. **(406)**
  - PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici. **(621)**
  - MANFREDI ed altri. – Usi civici. **(653)**
  - DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici. **(1131)**
  - VICINI ed altri. – Usi civici. **(1183)**
  - BONATESTA. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive. **(1241)**  
*Relatori* CONSOLO e RIZZI (*Relazione orale*).

### **III. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

1. Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino – *Relatore BOSCKETTO (Relazione orale)*. **(1383)**
2. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) – *Relatore SPECCHIA (Relazione orale)*. **(1753)**
3. Deputati VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (*Approvato dalla Camera dei deputati*). **(1606)**  
– EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo. **(14)**  
– *Relatore MAFFIOLI.*

**alle ore 16**

**Interpellanze e interrogazioni** (*testi allegati*)

## **INTERPELLANZA SULL'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria, (2-00353)  
STANISCI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (26 marzo 2003)  
Premesso che:

il Parlamento ha definitivamente licenziato la legge recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

in tale testo, come è noto, si stabilisce che al termine della scuola media gli studenti e le studentesse siano indirizzati in due diversi sistemi: il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

la legge non chiarisce quale sia la collocazione degli attuali istituti professionali di Stato, che invece la legge n. 30/2000 aveva correttamente incluso negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, destinati tutti a costituire la scuola secondaria nella riforma dei cicli;

il ministro Moratti in numerose circostanze (si cita, quale esempio non esaustivo, la trasmissione RAI «Uno Mattina» in data 27/02/03) si esprime in modo non chiaro, dicendo che gli studenti e le studentesse sceglieranno tra due canali, quello dei «licei» e quello degli «istituti professionali»

attualmente in Italia il 22,7 per cento degli studenti della scuola superiore statale (dati CENSIS del 2001) frequenta gli istituti professionali;

347.449 studenti frequentano i corsi di formazione professionale regionale (dati CENSIS del 2001);

si tratta, quindi, di due universi distinti, numericamente definiti e limpidamente identificabili;

in sede di votazione finale alla Camera dei deputati sono stati presentati dalla maggioranza dell'Assemblea e accolti dal Governo ordini del giorno assai confusi e contraddittori (si confrontino, a tale proposito, l'ordine del giorno 9/3387/5, accolto; l'ordine del giorno 9/3387/9, accolto, l'ordine del giorno 3387/47, non accolto),

si chiede di sapere:

se la frequente omissione, nei discorsi del Ministro in indirizzo, del settore dei corsi di formazione professionale regionale indichi che tali corsi non appartengono al «sistema dell'istruzione e formazione professionale»;

se il Ministro abbia elaborato un progetto chiaro sulle sorti degli istituti tecnici e professionali;

se il Ministro stesso non ritenga opportuno portare a conoscenza delle famiglie, degli alunni, degli insegnanti tale progetto, al fine di evitare il diffondersi di dubbi interpretativi, di incertezze nelle scelte e, in generale, di un clima di confusione e di precarietà nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nella formazione professionale regionale.

## **INTERROGAZIONE SUGLI EPISODI DI VIOLENZA VERIFICATISI RECENTEMENTE A PAVIA**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – *Al Ministro dell'interno.* – (3-00968)  
Premesso che: (1° aprile 2003)

la sera del 28 marzo 2003 risulta che poco dopo le 22,00 un nutrito gruppo di persone ha tentato di assalire la sede del Centro di aggregazione «Il Barattolo», in via dei Mille a Pavia, nel tentativo di impedire lo svolgimento di un dibattito in corso all'interno del Centro sul tema delle nuove destre;

tale assalto è stato caratterizzato da percosse, insulti, saluti fascisti, cori, inviti allo scontro fisico;

le Forze dell'Ordine, accorse prontamente ma in numero inadeguato, sono a loro volta state fatte oggetto di insulti e violenze;

in particolare i teppisti hanno aggredito i due occupanti di una automobile sopraggiunta nel frattempo, picchiandoli e devastando la vettura;

in data 29 marzo è stata sfregiata la porta d'ingresso della sede CGIL di Crema (Cremona) col disegno di una grande svastica;

in data 23 marzo analogo disegno è stato rinvenuto sull'altare della Chiesa parrocchiale di Reno Finalese (Modena),

gli interroganti chiedono di sapere:

se sia stata avviata una inchiesta sull'episodio di Pavia per accertare se gli aggressori appartenessero al gruppo generico degli *skinheads* oppure qualcuno fosse attivista dell'organizzazione di estrema destra Forza Nuova;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno applicare la legge Mancino, davanti al ripetersi di gravi episodi di violenza e di intimidazione da parte di gruppi di teppisti che si ispirano alla ideologia nazifascista;

se i responsabili dell'Ordine pubblico operino in modo tale da prevenire tali violenze nazifasciste e, se necessario, reprimerle per evitare rischi alle potenziali vittime di tali violenze e agli stessi agenti delle Forze dell'Ordine.

## **INTERROGAZIONE SUL RINVENIMENTO DI UN ORDIGNO INESPLOSO A BOLOGNA**

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso: (3-00973)  
(1° aprile 2003)

che nella mattinata di lunedì 31 marzo 2003 è stato rinvenuto a Bologna in via Martin Luther King, di fronte alla sede dell'IBM e nei pressi dell'ufficio commerciale della Esso italiana, un ordigno inesploso che secondo gli inquirenti poteva procurare gravi danni;

che il 18 luglio 2001 fu rinvenuto un ordigno simile sempre a Bologna in via del Terribilia e che in quell'occasione fu effettuata una telefonata anonima con lo scopo di attirare in quel luogo agenti delle forze dell'ordine i quali potevano diventare vittime dell'esplosione che si riuscì invece ad evitare;

che la città di Bologna è stata sottoposta anche recentemente al duro attacco del terrorismo di stampo brigatista con l'uccisione del professor Marco Biagi e negli anni precedenti è stata più volte colpita dal terrorismo delle stragi;

considerato:

che sono irresponsabili e del tutto privi di fondamento i tentativi di mettere in relazione il ritrovamento dell'ordigno inesploso con i cittadini che manifestano per la pace all'interno di un grande movimento che si sta sviluppando anche a Bologna, come in Italia e in tutto il mondo, il quale si è caratterizzato nella nostra città per comportamenti non violenti e del tutto rispettosi della convivenza civile;

che esponenti del centro-destra bolognese hanno rilasciato dichiarazioni in questo senso (Riccardo Marchioni, capogruppo della Casa della Libertà al Quartiere Borgo Panigale, e Galeazzo Bignami, consigliere comunale di AN), mentre altri indicano come causa «il clima prodottosi in questa regione nel corso degli ultimi anni» (on. Isabella Bertolini di Forza Italia),

gli interroganti chiedono di sapere:

se e come il Ministro dell'interno intenda operare tramite gli organismi locali della Pubblica Sicurezza, e in stretta collaborazione con la Magistratura, al fine di favorire indagini celeri ed efficaci per l'individuazione e la cattura degli autori del fallito attentato;

se allo stato attuale delle indagini si possa già indicare la matrice della collocazione dell'ordigno;

se la scelta dell'obiettivo, la sede di una multinazionale americana, e la concomitanza con le grandi manifestazioni di questi giorni a Bologna non abbiano il significato, chiunque sia stato il responsabile della collocazione dell'ordigno, di alimentare tensione, creare confusione e tentare di coinvolgere in un qualche modo il movimento per la pace;

se il Ministro non ritenga di dover smentire, vista la sensibilità istituzionale dimostrata anche in altre occasioni nel respingere false equazioni tra il terrorismo e le manifestazioni di piazza, l'esistenza di ogni relazione tra i cittadini di Bologna che manifestano in modo non violento per la pace e la collocazione dell'ordigno esplosivo in via Martin Luther King.

## **INTERROGAZIONE SULL'IMPORTAZIONE DI CARNI AVICOLE DA PAESI DELL'AMERICA LATINA**

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che: (3-00508)  
(25 giugno 2002)

gli allevatori avicunicoli delle regioni Emilia e Veneto, riuniti nell'associazione «Altragricoltura», hanno segnalato l'importazione in Italia di massicce quantità di polli provenienti dal Brasile e dall'Argentina da parte delle due principali aziende italiane del settore;

in partite di polli provenienti dal Brasile sarebbe stata riscontrata, anche da analisi effettuate in altri Paesi europei, la presenza in dosi elevate di Nitrofurano ed altri antibiotici vietati nell'Unione europea;

le partite di carni in questione sarebbero importate con la denominazione di «carni salate» al fine di eludere il dazio attualmente imposto alle importazioni, con relativo danno all'erario;

l'importazione sottocosto di carni in violazione delle normative sanitarie e fiscali vigenti danneggia gravemente il settore avicolo italiano, che occupa ad oggi oltre 150.000 addetti;

il consumo di carni contaminate dalla presenza di farmaci non consentiti può costituire un rischio per la salute dei consumatori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno disporre con urgenza un approfondito programma di controlli sanitari alle dogane sui polli importati per assicurare che i prodotti consumati nel nostro Paese rispettino integralmente la disciplina comunitaria;

se non ritengano opportuno disporre i necessari approfondimenti in ordine al regime fiscale delle importazioni in questione, in relazione all'elusione del dazio previsto dalla legge;

quali politiche intendano attivare per assicurare la promozione della sicurezza, della tracciabilità e della qualità in un settore di così notevole rilevanza per i consumi alimentari del Paese.

## **INTERROGAZIONE SULLA PRESENZA DI RESIDUI CHIMICI NEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che: (3-00644)  
(2 ottobre 2002)

nell'ambito dei controlli previsti dal Piano Nazionale Residui le Agenzie regionali per l'Ambiente e le ASL effettuano prelievi a campione sui prodotti ortofrutticoli al fine di accertare il rispetto dei limiti prescritti dalla legge per la presenza di fertilizzanti, antiparassitari ed altri principi chimici utilizzati in agricoltura;

le risultanze dei suddetti controlli effettuati nel corso dell'anno 2001 sono stati raccolte ed elaborate dall'Associazione «Legambiente» e pubblicate nel rapporto «Pesticidi nel piatto», dal quale si evince che su 7.517 campioni di ortofrutta esaminati 2.308 (30,7 per cento) risultavano contaminati da residui chimici anche se in percentuali non superiori al limite massimo e 151 (2 per cento) presentavano concentrazioni irregolari di residui, con un raddoppio percentuale di campioni fuorilegge rispetto all'anno precedente;

il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, come modificato dal Regolamento del 31 maggio 2001, stabilisce un limite inderogabile per la presenza di residui di antiparassitari negli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini fino a tre anni di età, nella misura di 0,01 milligrammi per chilo;

applicando il limite sopracitato alle risultanze dei controlli effettuati nel corso del 2001 dagli organi pubblici competenti nell'ambito del Piano Nazionale Residui, il 60 per cento delle mele, il 64 per cento di uva e fragole, il 46 per cento delle pesche, il 42 per cento degli agrumi risulterebbe nocivo e pertanto non commestibile ai minori di tre anni;

la frutta fresca costituisce alimento di primario rilievo per una equilibrata alimentazione dei lattanti e dei bambini, soggetti peraltro particolarmente vulnerabili alle contaminazioni alimentari;

il National Research Council, massima istituzione pubblica degli Stati Uniti d'America nel campo della ricerca, ha recentemente pubblicato un rapporto scientifico sui rischi derivanti dai pesticidi per l'alimentazione dei bambini dal quale si evince che i soggetti di età inferiore a tre anni sono molto più esposti degli adulti agli effetti dei residui chimici a causa del più intenso ritmo di crescita cellulare,

si chiede di sapere quali interventi i Ministri in indirizzo intendano programmare per ridurre sostanzialmente la presenza di residui chimici nell'ortofrutta e per tutelare in particolare la salute dei lattanti e dei bambini, nel rispetto dei limiti imposti dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n.500.

**INTERROGAZIONE SULLA PRESENZA DI MAIS  
GENETICAMENTE MODIFICATO IN ALCUNI  
PRODOTTI ALIMENTARI**

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che: (3-00703)  
(7 novembre 2002)

a seguito di analisi effettuate presso il Laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino, commissionate dal mensile «Il Salvagente», è stata riscontrata la presenza del mais geneticamente modificato «Mon 810» nel prodotto alimentare denominato «Casa Fiesta», attualmente commercializzato in Italia;

il suddetto laboratorio ha inoltre accertato la presenza di soia geneticamente modificata, non dichiarata in etichetta, nel latte sostitutivo per la prima infanzia denominato «Alsoy Nestlè», anch'esso distribuito in tutto il Paese;

il mais «Mon 810» è stato sospeso in via cautelativa, con provvedimento del Ministro della salute del 4 agosto 2000, in relazione ai sospetti di pericolosità per la salute umana;

a seguito di sentenza del TAR del Lazio n. 1233 del 2002 è stato imposto ai produttori di cibi per la prima infanzia di indicare in etichetta la presenza di materiale geneticamente modificato, anche se presente in percentuale inferiore all'1 per cento;

le situazioni riscontrate nei prodotti di cui sopra configurano pertanto una violazione della normativa vigente sui prodotti alimentari e un possibile rischio sanitario per i consumatori;

in particolare la prima infanzia richiede una tutela specifica in relazione alla vulnerabilità dei soggetti interessati,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario disporre immediatamente i necessari controlli a cura delle strutture pubbliche competenti in ordine alla composizione dei prodotti «Casa Fiesta» e «Alsoy Nestlè»;

se non si ritenga opportuno disporre in via cautelativa il ritiro dal commercio dei due prodotti sopracitati sull'intero territorio nazionale onde prevenire possibili rischi per la salute pubblica ed assicurare il rispetto della vigente normativa.

## INTERROGAZIONI SULLA DISCIPLINA DEI TRAPIANTI DI OSSA UMANE DA INNESTO

BUCCIERO. – *Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali.* – Premesso che:

(3-00595)  
(1° agosto 2002)

con legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», è stato disciplinato il «prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte» e sono state regolamentate «le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi»;

la suddetta legge appare indirizzata a disciplinare la materia in questione soltanto con riferimento a prelievi e trapianti da eseguirsi da un soggetto donatore per il periodo successivo alla morte di questo, tanto da essere espressamente indicato nella legge n. 91 del 1999 che «il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte» (articolo 3, comma primo) e che «i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte» (articolo 4, comma primo, ma si veda anche il comma quarto: «il prelievo ...successivamente alla dichiarazione di morte è consentito...»);

del resto, anche dal punto di vista logico, prima ancora che giuridico, i problemi maggiori per disciplinare il consenso al prelievo o al trapianto si pongono proprio con riferimento al soggetto che, trovandosi in prossimità della morte, spesso non è in grado di esprimere con efficacia il proprio consenso;

tale interpretazione limitativa dell'applicabilità della disciplina in questione soltanto per gli atti di disposizione di organi e di tessuti per il periodo successivo alla morte è confermata dal successivo decreto del Ministro della sanità del 8 aprile 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2000), dove sono previsti, tra l'altro, le modalità ed i tempi per la notifica personale a tutti i cittadini della «richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo dopo la morte»;

alla luce di quanto sopra, appare perlomeno discutibile l'applicabilità della suddetta disciplina della materia anche a trapianti e prelievi non soltanto *post mortem*, ma pure *inter vivos* e ciò, a maggior ragione, per ciò che concerne il cosiddetto trapianto di osso umano da innesto;

tuttavia, anche nella materia relativa al trapianto di osso umano da innesto, già da qualche tempo è stato possibile registrare le preoccupazioni ed il disagio degli operatori, in particolare ortopedici, ai quali è imposto il rispetto di un protocollo approvato dal Centro Nazionale Trapianti e dal Consiglio Superiore di Sanità, successivamente trasposto in accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 1415 del 21/3/02), che prevede la necessità di

rivolgersi per l'ottenimento di ossa da impiantare alle cosiddette banche dell'osso che, come è noto, oggi sono attive soltanto nelle città di Firenze, Bologna e Treviso;

a causa di carenza di ossa disponibili per poter sopperire alla richiesta su tutto il territorio nazionale i responsabili delle tre banche menzionate, riuniti in una commissione, hanno stabilito, in data 19 luglio 2002, di rivolgersi, *ex* articolo 19 della legge n. 91 del 1999, a cinque o sei banche estere dell'osso, tra le quali tre o quattro banche americane, che sembrano operare per fine di lucro;

a causa della difficoltà di reperire in tempi brevi ossa umane da innesto nei centri del nord all'uopo istituiti per via della ridotta quantità disponibile e della difficoltà di trasporto del materiale alla temperatura di – 80°C, gli operatori sempre più spesso sono costretti ad impiantare dei sostituti dell'osso umano, realizzati in solfato tricalcico o in altri materiali, di minore efficacia terapeutica e di costo di circa dieci volte superiore a quello dell'osso umano (solitamente ottenuto da teste di femore asportate durante operazioni di *routine inter vivos*);

fino all'approvazione del menzionato protocollo da parte del Centro Nazionale Trapianti, in Italia erano attive più di trenta banche delle ossa da donatore vivente, operanti in modo conforme al precedente protocollo (G.I.O.T. 17 Vol. 1990, depositato presso l'allora denominato Ministero della sanità) e di cui la metà aveva sede nel centro-sud Italia;

tali banche erano in condizioni di assicurare sufficiente quantità di osso a costi estremamente contenuti per la Pubblica Amministrazione;

negli ultimi dieci anni non si sono registrate infezioni dovute all'innesto di osso prelevato, trattato ed utilizzato da tali suddette strutture;

alla luce della sopravvenuta riforma costituzionale che, in applicazione del cosiddetto principio di sussidiarietà, ha attribuito alle Regioni piena competenza nella materia sanitaria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente delle peculiari problematiche testé riassunte relative alla disciplina dei trapianti *inter vivos* di ossi umani da innesto;

se siano al corrente delle attuali difficoltà da parte degli operatori del centro e del sud del Paese di rivolgersi alle cosiddette banche dell'osso, istituite soltanto in tre città del nord, e del loro conseguente operare con sistemi alternativi di minore efficacia terapeutica, ma di costo maggiore, con evidenti ricadute *in peius* sia per i cittadini, destinatari dell'impianto osseo «surrogato», sia degli enti pubblici territoriali ed, in ultima analisi, dell'intero sistema sanitario nazionale, costretti a sopportare costi enormi per una attività che fino ad oggi ciascun operatore svolgeva in assoluta libertà, attingendo a ossi umani da innesto autonomamente reperiti ed appositamente trattati;

se siano in grado di escludere che la commissione composta dalle tre banche di cui sopra abbia stabilito di propria iniziativa quale sia l'osso utilizzabile in Italia, anche di provenienza extracomunitaria e gestito anche da strutture con scopi di lucro;

se, infine, siano allo studio in tempi brevi interventi volti a chiarire agli operatori che la disciplina del trapianto *inter vivos* di ossi umani da innesto è sottratta dalla applicazione dei principi di cui alla legge n. 91 del 1999 ovvero volti a sollecitare la creazione delle cosiddette banche dell'osso anche nella restante parte del territorio nazionale.

BUCCIERO. – *Al Ministro della salute.* – Premessa come nota l'interrogazione 3-00595, pubblicata sul resoconto della seduta n. 230 del 1° agosto 2002, a firma dello scrivente, si chiede di sapere se risponda al vero che i responsabili delle tre uniche «banche dell'osso» attive in Italia, rispettivamente nelle città di Firenze, Bologna e Treviso, facciano parte formalmente o informalmente per sostituzione di altri del Centro Nazionale Trapianti istituito presso il Ministero della salute e dunque, conseguentemente, anche delle commissioni nominate da quest'ultimo predetto Centro Nazionale Trapianti.

(3-00981)  
(8 aprile 2003)

## **INTERROGAZIONE SULL'IMPIEGO DI FARMACI DURANTE LE DEGENZE IN OSPEDALE**

BAIO DOSSI, DONATI, MACONI, MALABARBA, PAGLIARULO, (3-00611)  
PETRINI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, TOIA. – *Al* (18 settembre 2002)  
*Ministro della salute.* – Premesso che:

i pazienti ricoverati nelle Aziende ospedaliere hanno diritto ad essere curati integralmente dalla stessa Azienda;

i DRG (Diagnosis Related Groups) che l'azienda ospedaliera percepisce per la cura integrale di ogni patologia sono comprensivi di tutte le spese necessarie per quella patologia, compresi i farmaci utilizzati durante la degenza;

considerato che:

a parecchi pazienti ricoverati nelle Aziende ospedaliere della Lombardia è spesso e ripetutamente richiesto di portare i farmaci che assumono durante il ricovero, adducendo come motivazione che l'ospedale ne è momentaneamente sprovvisto, oppure che non rientrano fra i farmaci in uso in quell'ospedale;

il Governo con la legge n. 405 del 2001, all'articolo 8, lettera c), ha previsto la possibilità che alla dimissione del paziente dall'ospedale sia fornito il primo ciclo terapeutico completo, così da garantire la continuità assistenziale,

si chiede di conoscere:

quali controlli il Ministero della salute stia attuando per evitare di pagare due volte lo stesso farmaco per i pazienti ricoverati nelle Aziende ospedaliere: la prima con il DRG e la seconda con la ricetta del medico di base;

quali controlli siano stati effettuati dall'entrata in vigore della legge n. 405 del 2001, per verificare quali Regioni stiano applicando l'articolo 8 e quale reale risparmio sia stato finora conseguito, alla luce anche della parte di spesa per farmaci che non viene resa pubblica, perché relativa a farmaci distribuiti al di fuori delle regole convenzionali.

**INTERROGAZIONI SULLA MANCATA APPOSIZIONE  
DI LIMITI DI ETÀ PER LA VISIONE DELL'ULTIMO  
FILM DEL REGISTA MARTIN SCORSESE**

SCALERA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che: (3-00816)  
(22 gennaio 2003)

il film di Martin Scorsese, «Gangs of New York», contiene numerose ed inaudite scene di violenza;

negli Stati Uniti il film è stato contrassegnato dalla temibile «R» di Restricted, che lo vieta categoricamente ai minori di 17 anni non accompagnati; in Inghilterra la British Board of Film Classification l'ha proibito ai minori di 18; lo stesso limite è previsto in Canada e in Norvegia, mentre in Svizzera, Olanda e Singapore vige il limite di 16 anni;

tali scene saranno in grado di turbare gli spettatori italiani al pari di quelli di altri paesi,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali la VII Commissione di censura del Ministero per i beni e le attività culturali che lo ha visionato nei giorni scorsi lo ha giudicato visibile per tutti, senza limiti di età;

se sia possibile che sul via libera della Commissione abbiano influito considerazioni relative ai limiti riguardanti la successiva diffusione televisiva in base ai quali il divieto a 18 anni interdice un film dalla TV, quello ai 14 ne limita la visione alla seconda serata, e quindi all'interesse commerciale dei produttori.

BONATESTA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che: (3-00989)  
(9 aprile 2003)

la Commissione di revisione cinematografica operante presso il Dipartimento dello spettacolo, contrariamente ad ogni aspettativa, non ha posto alcun divieto sull'uscita, nei cinema italiani, del film di Martin Scorsese «Gangs of New York»; (Già 4-03689)

in tempi ancora non sospetti lo scrivente aveva già esternato alla stampa le sue perplessità circa l'inadeguatezza della pellicola per i minori di 18 anni;

tale film, per i contenuti e le scene di inaudita ed efferata violenza, già nella liberale America è stato vietato ai minori di 17 anni se non accompagnati dai genitori, in Inghilterra, Canada e Norvegia ai minori di 18 anni e nella libertaria Olanda, oltre a Singapore e Svizzera, ai minori di 16 anni;

lo stesso Scorsese, in una recente dichiarazione, ha confermato che date le cruente scene di violenza e di sangue non si tratta sicuramente di un film adatto a tutti;

su una psicologia fragile, delicata e ancora in via di costruzione come quella di un minore scene di violenza come quelle del film in oggetto possono avere effetti fortemente traumatizzanti se non addirittura emulativi;

la Commissione di cui in premessa, a giudizio dello scrivente, non ha svolto il prescritto ruolo di garante a tutela dei minori,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le modalità con cui la già menzionata Commissione ha valutato e successivamente deliberato per non ritenere meritevole di divieto alcuno il film «Gangs of New York»;

se, a seguito di quanto su riportato, il Ministro in indirizzo non reputi necessario rivalutare le modalità operative della stessa Commissione.

**INTERROGAZIONE SUL PROGETTO  
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PADIGLIONE  
INFORMATIVO IN PIAZZA RE ENZO A BOLOGNA**

VITALI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso: (3-00923)

che fin dal 1939 il complesso monumentale e gli spazi intorno alla Piazza Maggiore di Bologna sono tutti sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla protezione delle cose aventi interesse artistico e storico – poi recepite nel testo unico della legge n. 490 del 1999 – e che nei primi anni Ottanta la locale Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio sollecitò al Ministero in indirizzo un decreto, emanato in data 25 maggio 1984, che imponeva «particolari prescrizioni nei confronti dell'area pubblica sulla Piazza Maggiore e sulle adiacenti Via de' Pignattari, Piazza del Nettuno e Piazza Re Enzo» al fine di «evitare che vengano compromesse con manufatti a carattere temporaneo e permanente le attuali, armoniche visuali aperte sui fabbricati storici (...) che introdurrebbero per conseguenza strutture senz'altro dissonanti, per forma e materiali, rispetto all'armonia spaziale risultante dagli storici edifici summenzionati, dove predomina il gioco dei pieni e dei porticati, alterando quindi le condizioni di ambiente e di decoro dei richiamati complessi monumentali»;

che nel corso del tempo la competente Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio ha sempre esercitato un controllo molto accurato per ottenere il rispetto di quanto prescritto. Basti ricordare, ad esempio, il rigore dimostrato nel 1993, in occasione del rifacimento dell'impianto di illuminazione di Piazza Maggiore, quando fu imposto un effetto di chiarore diffuso, a ricreare antiche atmosfere, rispetto ad una luminosità più intensa, pur motivata da esigenze di sicurezza dei cittadini, e il confronto approfondito che precedette la concessione del nulla osta alla collocazione di ampi pannelli pubblicitari a copertura del ponteggio per il restauro di Palazzo dei Banchi;

considerato:

che il Comune di Bologna ha deciso di costruire un «Padiglione informativo sui progetti per la città» in Piazza Re Enzo recuperando un preesistente sottopassaggio, da tempo in disuso, come galleria espositiva ed erigendo in superficie due «gemme» luminose in vetro, di notevoli dimensioni (mt. 15,00x8,50 per un'altezza di mt. 4,20), pari ad una superficie di circa 100 mq. ognuna, ed ha richiesto il nulla osta della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio;

che, secondo le descrizioni fornite dallo stesso Comune di Bologna in alcune *brochure* illustrative, il progetto architettonico in questione ha «quale elemento visibile e di richiamo due gocce trasparenti di forma

ellittica a completare lo spazio di Piazza Re Enzo», incredibilmente definita «allo stato di fatto un luogo senza particolare connotazione», che solo con l'inserimento del padiglione diventerebbe «parte del sistema di piazze» del centro cittadino;

che, sempre secondo la presentazione del Comune di Bologna, «in antitesi alla massa espressa dagli edifici circostanti, in gran parte costruiti in mattoni, i due oggetti sono invece caratterizzati dalla trasparenza e dalla leggerezza. Le gocce (...) sono interamente rivestite, per tutto il perimetro, da una doppia pelle. La pelle esterna di vetro laminato curvato secondo la geometria dell'edificio; la seconda, interna, (...) costituita da una serie di tubi verticali di plexiglas (12 cm. di diametro) trasparenti. Durante il giorno la luce naturale si riflette e fa vibrare l'involucro, di notte la luce artificiale proiettata dall'interno trasforma le gocce in due oggetti pulsanti»;

che le due «gocce» si caratterizzano come elementi di puro richiamo e non hanno finalità di carattere funzionale, in quanto l'esposizione dei progetti avverrà negli spazi della galleria sottostante;

preso atto:

che gli elementi fondanti del progetto, per ammissione stessa del Comune committente e dell'architetto progettista, sono sostanzialmente tre (forma, materiali e visibilità) e che tutti e tre appaiono in palese difformità con quanto prescritto dal decreto ministeriale del 1984. Infatti la forma ellittica e i materiali delle «gocce» contrastano volutamente con lo sfondo di mattoni, pietre e forme gotiche di Palazzo Re Enzo nel rifacimento rubianesco che la legge intende tutelare, e la forte visibilità, finalizzata a catturare l'attenzione da più angolazioni prospettiche grazie a un'intensa illuminazione artificiale, finirà inevitabilmente per disperdere, di notte, quell'effetto di luce soffusa per il quale la Soprintendenza tanto impegno ha profuso solo pochi anni fa;

che il già citato decreto ministeriale 25.5.1984 prescrive testualmente che «sullo spazio pubblico, come descritto nelle premesse e nel dispositivo, non è ammesso l'inserimento di qualsiasi manufatto temporaneo e permanente, di forme estremamente contrastanti con gli edifici di interesse storico e artistico circostanti, pregiudizievole alle condizioni di decoro e di ambiente dei complessi monumentali che prospettano rispettivamente sulla Piazza Maggiore, sulla Via dei Pignattari, sulla Piazza del Nettuno e sulla Piazza Re Enzo»;

che la competente Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, diretta dall'arch. Sabina Ferrari, nonostante tutto ciò, all'inizio del novembre 2002 ha rilasciato il nulla osta al progetto per la durata di due anni, che nelle dichiarazioni dell'Assessore comunale all'Urbanistica sono già esplicitamente diventati «tre o quattro, si deciderà in seguito»;

dato atto altresì che la medesima Soprintendenza in questi stessi mesi è al centro di polemiche a Piacenza, dove invece ha negato l'autorizzazione ad eliminare alcune tardive murature che tamponano preesistenti arcate per fare posto a delle vetrate nel cortile interno di Palazzo Gotico,

si chiede di conoscere:

sulla base di quali valutazioni tecniche ed estetiche la competente Soprintendenza abbia potuto concedere il nulla osta al progetto del Comune di Bologna, anche alla luce del fatto che la temporaneità del manufatto, non del tutto chiara rispetto alla effettiva durata temporale, non rappresenta affatto una motivazione plausibile, essendo esplicitamente esclusa dalla norma;

come la stessa Soprintendenza possa spiegare i suoi diversi comportamenti a Piacenza e a Bologna;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga che il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza sia manifestamente in contrasto con il dettato e lo spirito del decreto ministeriale in data 25 maggio 1984;

se non ritenga di accertare, tramite ispezione ministeriale urgente, la corretta applicazione dei principi di salvaguardia del complesso monumentale costituito dall'area sopra descritta;

quali misure intenda adottare qualora siano accertate irregolarità relativamente al rilascio del nulla osta alla costruzione del manufatto temporaneo oggetto della presente interrogazione;

se non ritenga, infine, visto il carattere problematico della questione, di sottoporla per un parere ai competenti Comitati di settore del Ministero per i beni e le attività culturali.

## **INTERPELLANZA SULL'UFFICIO DEL CATASTO DI VARESE**

PERUZZOTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso: (2-00214)  
(17 luglio 2002)

che l'Ufficio del Catasto di Varese offre alla Comunità Varesina servizi degni di Paesi terzomondisti: gli sportelli restano aperti per una quantità di ore insufficienti (dalle 8.00 alle 12.10), a fronte del numero elevato di utenti giornalieri; il disbrigo di una pratica come l'aggiornamento di una mappa richiede un lasso di tempo che va dai 20 ai 30 giorni;

che già organi di stampa si sono occupati della grave situazione raccontando l'odissea di professionisti e semplici cittadini della comunità cittadina che per accedere all'Ufficio catastale in parola si mettono in coda davanti ai cancelli dalle ore 1,25 fino alle 8,00 del mattino per prenotare il posto, secondo un rituale a dir poco da «commedia dell'arte»: le persone in fila firmano, indicando l'ora, in un foglio attaccato con lo scotch al cancello dell'Ufficio in questione; ciò consente di prendere il «numerino» da una macchinetta distributrice, secondo l'ordine di arrivo durante la notte;

che la suddetta situazione, della quale sono protagoniste non meno di una cinquantina di persone al giorno, rappresenta un vero e proprio *training* di resistenza psico-fisica, poiché non sempre i «malcapitati» riescono ad effettuare le relative operazioni nella stessa giornata;

che durante l'orario d'apertura al pubblico degli sportelli non è inusuale che vengano convocate assemblee sindacali;

che i dirigenti dell'Ufficio in parola, ricorrendo a «s sofisticate immagini linguistiche», denunciano la carenza di personale «front office», la scarsità delle postazioni self-service, come pure l'inattività di un particolare servizio che consente ai professionisti, tecnici e geometri, di compiere alcune operazioni *on line*, pagando un canone annuale,

l'interpellante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto espresso in premessa, i Ministri in indirizzo non ritengano che da parte dei dirigenti e del personale addetto ai servizi dell'Ufficio catastale in parola venga perpetrata una vera e propria violazione del rispetto della persona umana;

se non intendano intervenire per avviare un'indagine amministrativa che consenta di verificare le eventuali negligenze compiute tanto dal personale addetto quanto dai dirigenti che avrebbero dovuto comunicare all'amministrazione competente le cause dei disservizi che mettono in seria difficoltà gli utenti, costringendoli a «bivaccare» davanti ad un Ufficio dello Stato;

se sia lecito istituire un servizio *on line* a pagamento per il disbrigo di pratiche che l'Ufficio competente è tenuto ad effettuare gratuitamente, mettendosi a disposizione sia del semplice cittadino, sia del professionista;

come mai i dirigenti dell'Ufficio in parola, cultori dell'informa-  
tizzazione dei servizi pubblici, ricorrono a metodi rudimentali (quale il  
foglio attaccato con lo scotch) per disciplinare la fila delle persone in attesa,  
anziché trovare delle soluzioni degne di un Paese civile e, soprattutto,  
rendendo l'orario di ricevimento del pubblico più flessibile, tenendo conto  
del numero degli utenti che giornalmente necessitano dei relativi servizi.

## **INTERPELLANZA SULLE OPERAZIONI DI CONSULENZA TECNICA RELATIVE ALLE AGENZIE FISCALI**

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – (2-00239)  
Premesso: (25 settembre 2002)

che l'articolo 57, secondo comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stabilisce che le regioni e gli enti locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad esse spettanti, attraverso la stipula di autonome convenzioni;

che, in base a tale articolo di legge, le Agenzie fiscali sono quindi legittimate ad intervenire, nella qualità di organo istituzionalmente qualificato nella fase di stima di un bene immobile, fornendo pareri di congruità tecnico – economica o sullo stato d'uso di beni mobili;

che successivamente, anche in considerazione delle numerose istanze portate all'attenzione del legislatore da parte delle categorie professionali degli ingegneri, architetti, geometri e periti tecnici, che lamentavano la violazione dei principi di libera iniziativa economica privata, all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 18 (Regolamento recante norme in tema di indipendenza e autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, da emanare ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), è stato «testualmente» inibito al personale delle Agenzie fiscali lo svolgimento delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, nonché lo svolgimento di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta e imparziale esecuzione delle attività affidate all'Agenzia fiscale;

considerato:

che le categorie professionali in parola, in particolare quella dei geometri, continuano a richiamare l'attenzione sul perdurare di prestazioni specialistiche da parte delle Agenzie fiscali a favore delle Regioni ed Enti Locali, attraverso la stipula di convenzioni che contrasterebbero con il citato decreto del Presidente della Repubblica;

che un'interpretazione «squisitamente giurisprudenziale» potrebbe escludere, nel caso di consulenze tecnico – economiche, il conflitto d'interessi con i compiti istituzionali di controllo demandati all'Agenzia fiscale, in quanto il citato articolo 57 del decreto legislativo n. 300 attribuisce ad esse, «in tutto o in parte, la gestione delle funzioni spettanti alle Regioni e agli Enti Locali», in armonia con l'autonomia regolamentare assegnata dall'Ordinamento ad entrambi i soggetti della Convenzione;

che all'articolo 12, lettera *h*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si individua «il fine della riorganizzazione e della razionalizzazione degli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali»;

che le Regioni o gli Enti Locali per le consulenze tecnico – economiche ricorrono solitamente a tecnici regionali iscritti all’albo,

l’interpellante chiede di sapere se, alla luce di quanto espresso in premessa, non si ritenga opportuno intervenire per supplire a una lacuna regolamentare che non dà indicazioni circa le modalità di scelta dei soggetti ai quali attribuire le operazioni di consulenza tecnica, che l’Agenzia fiscale dovrà limitarsi a controllare, allo scopo di specificare se le connesse prestazioni professionali potranno essere fornite indiscriminatamente tanto da ingegneri, architetti e geometri che svolgono la libera professione, quanto da tecnici professionisti «impiegati dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni».

## INTERROGAZIONE SULL'ASSOCIAZIONE ANTIGONE

BATTISTI, BRUTTI Massimo. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso: (3-00718)  
(14 novembre 2002)

che l'associazione Antigone svolge da anni una vasta attività legata alla giustizia, alla detenzione e alla carcerazione sia dal punto di vista culturale che pratico;

che tra i soci di Antigone vi sono molti illustri e valenti giuristi tra i quali i professori Conso e Rodotà che danno un rilevante contributo scientifico all'associazione stessa;

che pochi giorni orsono alcuni operatori di Antigone si recavano nel carcere di Bolzano ove avrebbero dovuto effettuare una ricerca su alcuni aspetti legati alla condizione carceraria ma veniva impedito loro l'ingresso nell'istituto penitenziario senza, peraltro, fornire indicazioni sui motivi alla base di tale diniego;

che da notizie avute nei giorni successivi si è appreso che fonti allo stato sconosciute ma interne all'amministrazione penitenziaria riterrebbero che esponenti di Antigone ed altre organizzazioni non meglio identificate avrebbero l'intenzione di mettere in atto manifestazioni di protesta all'interno degli istituti carcerari, nocive comunque per il relativo sistema di sicurezza;

che tali affermazioni, qualora risultassero vere, sarebbero gravi quanto infondate se riferite ad Antigone, ben lungi dall'aver atteggiamenti eversivi, e, se riferite ad altri, sarebbero altrettanto gravi gli accostamenti con Antigone stessa;

che se invece tali affermazioni fossero destituite di fondamento, almeno con riferimento ad Antigone, è altrettanto grave ed incauto che si impedisca agli operatori di questa associazione di svolgere il loro ruolo e la loro funzione,

si chiede di sapere:

se risultino rapporti che indicano Antigone come associazione che, in qualche modo, attenta alla sicurezza degli istituti penitenziari e, in caso affermativo, quali siano i contenuti e le forme e chi, nel caso, si sia assunto la responsabilità di firmarli;

in caso contrario, quali siano i motivi che hanno impedito agli operatori di entrare nel carcere di Bolzano.